

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per le autorizzazioni e valutazioni ambientali (DVA)

Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

PEC: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Belle Arti e Paesaggio – Servizio III Tutela del paesaggio,

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

: Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali


REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0019211/DVA del 21/07/2016

del Friuli Venezia Giulia

Piazza della Libertà, 7 – 34132 TRIESTE

PEC: mbac-sbeap-fvg@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: legge n. 239/2004 art. 1, comma 26 procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti appartenenti alla R.T.N. dell'Elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia". Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015. Classifica: **EL 146 bis**.



PREMESSA

In merito al riavvio del procedimento in data 6/11/2015 da parte del MISE (prot. n. 0027551 a firma del dirigente dott. ssa Marilena Barbato) trasmesso ad ogni ente ed Amministrazione interessate dalle opere, pur constatando gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015, ha di fatto inteso sanare in modo illegittimo quanto realizzato prima e dopo la sentenza stessa, riavviando un nuovo procedimento autorizzatorio, recependo un progetto esecutivo che analizzato non risulta variato in modo sostanziale rispetto a quello precedentemente esaminato e autorizzato, con il solo scopo del completamento totale dell'opera abusiva. Il tutto con esplicito invito alle amministrazioni comunali interessate a salvaguardare l'infrastruttura già realizzata, quindi con conseguente implicito sollecito a non adire alle azioni di ripristino del primitivo stato dei luoghi. Di fatto, al MISE spetta il **potere decisionale sulla sorte dell'opera**, e nonostante la sentenza avversa, una inazione totale degli organi di vigilanza nei confronti della Terna S.p.A. i lavori realizzativi proseguono seguendo gli interventi riportati nelle Relazioni tecniche illustrative che sono parte integrante del progetto approvato dal decreto MISE n. 239/EL-146/181/2013 del 12/03/13.

Detti lavori proseguiti dal 24 luglio 2015 fino a giugno 2016 ad oggi risultano:

- **privi di autorizzazione di sorta** che giustifica gli interventi eseguiti sull'infrastruttura;
- **senza una opportuna verifica da parte di Autorità terze** preposte alla valutazione della richiesta presentata da Terna S.p.A. e poi eventualmente ne approvano l'esecuzione in toto o in parte della "messa in sicurezza" così come proposta;
- **in assenza totale di un piano di sicurezza e coordinamento** predisposto a tutela delle

maestranze delle ditte appaltatrici (Decreto lg. 81/08 e s.m.i. (*TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO*));

- **in mancanza di titolo per l'accesso ai fondi privati**, essendo decaduta la disponibilità giuridica delle aree private asservite.

Da segnalare inoltre l'attivazione da parte di Terna S.p.A., di un servizio di guardiania svolto da parte di vigilanza privata che quotidianamente percorre tutto il tratto dell'infrastruttura accedendo ai fondi privati senza averne titolo alcuno.

OSSERVAZIONI

1) in data 16/05/16 sul quotidiano "Messaggero Veneto" viene pubblicato un avviso che informa che *in data 10/05/16 al fine di consentire una maggiore e più proficua partecipazione della popolazione al procedimento autorizzativo Terna ha depositato:*

1. *il Piano Tecnico delle Opere e lo Studio di Impatto Ambientale;*

2. *la "Relazione illustrativa del progetto in realizzazione e di introduzione al S.I.A" (RECR10001CSA01062) e la documentazione prodotta nell'ambito del precedente provvedimento (EL-146).*

Verificando tutta la documentazione citata dal punto 2, costituita da tavole allegate che integrano la **Relazione Illustrativa del progetto in realizzazione e di introduzione al SIA** (RECR10001CSA01062) si evidenzia tutta una serie di anomalie facilmente individuabili anche da persone non esperte.

Dal confronto della documentazione resa disponibile si rileva che:

- le tavole integranti la relazione (RECR10001CSA01062) codificate dagli elaborati DECR10001CSA01062_0a_Vincoli (dal Titolo: **Relazione illustrativa del Progetto in Realizzazione e di introduzione al S.I.A. Carta dei Vincoli**) e DECR10001CSA01062_0c_Alternative (dal Titolo: **Relazione illustrativa del Progetto in Realizzazione e di introduzione al S.I.A. Tavole delle Alternative analizzate in Fase di V.I.A.**) risultano ambedue prive di firma e timbro di un professionista abilitato;

- invece le tavole integranti la relazione (RECR10001CSA01062) codificate dagli elaborati DECR10001CSA01062_1_1_Panoramiche (Titolo: **Relazione illustrativa del Progetto in Realizzazione e di introduzione al S.I.A. Panoramiche stato di fatto Tratto SE Udine Ovest-SE Udine Sud**) e DECR10001CSA01062_1_2_Panoramiche (Titolo: **Relazione illustrativa del Progetto in Realizzazione e di introduzione al S.I.A. Panoramiche stato di fatto Tratto SE Udine Sud-Redipuglia**) inquadrare su base orto-fotografica dell'area interessata dall'opera, sulla quale sono state sovrapposte tutta una serie di foto dei luoghi presi a riferimento, non rispecchiano le vere dimensioni reali dell'infrastruttura. Infatti i collage dei vari fotogrammi e le angolature ampie schiacciano le dimensioni reali dei sostegni rendendoli impercettibili, conferendo ai conduttori uno sviluppo rivolto al cielo.

Alquanto strano risultano anche gli elaborati e le tavole timbrate e firmate dai altri professionisti. Mettendo a confronto i vari documenti succedutisi negli anni con i vari progetti depositati si nota che i timbri e le firme apposte dai professionisti sono una ripetizione pressoché identica nei vari elaborati (cambia solo la posizione), risultando persino immutati nel tempo.

Risulta evidente che l'esecuzione di una istruttoria scrupolosa da parte dell'ente procedente, sugli elaborati di progetto depositati da chicchessia, svelerebbe immediatamente tutte le

anomalie presenti, inserite in modo consapevole o inconsapevole evitando così di divulgare ad enti ed amministrazioni progetti che presentando tali caratteristiche sono solo da ritenersi irricevibili;

2) a seguito del riavvio del procedimento di cui all'oggetto, gli scriventi ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, in data 14/03/16 inviavano le proprie opposizioni/osservazioni corredate di foto a colori. Dette opposizioni/osservazioni secondo la missiva inviataci in data 12/05/2016 (prot. 0007223 e prot. 0007196 a firma del dirigente dott. ssa Paola Schiavi), dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono state trasmesse per gli eventuali seguiti di competenza anche alla Direzione generale per le valutazioni ambientali. Per scrupolo, raffrontando i documenti allegati alla missiva inviataci per conoscenza, con quelli pubblicati sul sito web del MATTM nella sezione osservazioni presentate dal pubblico, accessibili digitando la pagina <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/276/2688>, scopriamo che la nostra opposizione/osservazione inviata lo scorso 14/03/16 risulta difforme dall'originale, rendendole di fatto incomprensibili ai fini di una corretta procedura di valutazione. Verificando anche tutte le altre opposizioni/osservazioni presentate da altri soggetti, la problematica risulta essere comune, quindi una costante.

Considerato la gravità dell'accaduto siamo costretti a riproporre tutta la documentazione originale già notificata, ritenendo a nostro parere lesivo e illegittimo trasmettere documentazione fotografica alterata rispetto all'originale prodotto;

3) dopo l'entrata in vigore dell'art.1 protocollo aggiuntivo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) il diritto alla tutela dei propri beni non ha più soltanto un contenuto patrimoniale, ma appartiene invece alla categoria dei "diritti umani inviolabili". Il danno illegittimo all'azienda (non solo agricola ma anche commerciale industriale) deve essere risarcito anche se la legge italiana non lo prevede.

CONCLUSIONI

Con la comunicazione di Avvio del Procedimento consistente nella rideterminazione dei Ministeri autorizzanti sul progetto in esame (classificato EL-146bis) e la successiva riproposizione di tutta la documentazione prodotta negli anni "*al fine di consentire una maggiore e più proficua partecipazione della popolazione al procedimento autorizzativo*", nel tentativo di sanare l'omesso deposito della relazione a nostro avviso non ha sicuramente portato verso "*un'ottica di economicità dell'azione amministrativa e di tutela dell'erario pubblico*".

Gli elaborati della relazione mancante (RECR10001CSA01062) sono risultati:

- alcuni, privi dell'apposito timbro e firma di professionista abilitato, che assevera il documento e ne risponde legalmente dei lavori depositati;
- altri un copia incolla di altri documenti uguali già precedentemente depositati sui quali sono state eseguite piccole modifiche sulla legenda ed eliminati i timbri e le firme apposte dai professionisti;
- foto panoramiche e foto inserimenti eseguiti con il solo scopo di minimizzare il più possibile le dimensioni reali ed impattanti dell'opera sul territorio, rivelatasi incompatibile con le qualità paesaggistiche del medio Friuli come tutt'oggi sono di fatto visibili !!!

Per tutti i restanti elaborati depositati, a supporto del Piano Tecnico delle Opere e lo Studio di Impatto ambientale, si sono riscontrate le seguenti anomalie:

- relazioni integrate da tavole con apposta la sola firma di un soggetto anonimo senza timbro che attesta l'abilitazione conseguita;
- le firme e i timbri apposti sugli elaborati di progetto depositati dai vari professionisti succedutisi negli anni confrontando i particolari presi a riferimento, restano invariati nel tempo.

Risulta del tutto evidente che elaborati di progetto divulgati in tali condizioni ad altri enti e amministrazioni, qualora fossero stati sottoposti ad una istruttoria seria e scrupolosa da parte dell'ente pubblico procedente, sarebbero stati considerati seduta stante dichiarati irricevibili e rispediti al mittente.


Il fatto stesso della riproposizione dell'odierno Studio di Impatto Ambientale, sostanzialmente simile al precedente, sottoposto alle presenti osservazioni, non ha fatto altro che avvallare quanto già realizzato e con esso il progetto contestato nelle sedi giurisdizionali e, quindi, si sia sottratto all'obbligo di prendere in considerazione le possibili alternative realizzative a minor impatto. Tutto questo ha comportato l'emissione del **parere negativo** da parte dal Ministero delle Attività Culturali MIBACT.

Esplicito e perentorio dunque il giudizio finale, visto che che *"la valutazione dell'impatto paesaggistico negativo resta confermata, anzi ulteriormente argomentata nel richiamato parere della Soprintendenza...la quale evidenzia come il corridoio infrastrutturale in questione, come progettato, superi la capacità di assorbimento del contesto paesaggistico....e come lo stesso non appaia essere significativamente mitigabile stanti le incomprimibili e non modificabili caratteristiche tecnico realizzative dell'opera"*.

Ciò non di meno può trascurarsi il fatto che la ripresa dei lavori realizzata nei giorni 20 e 21 giugno 2016 di varia natura in corrispondenza di alcuni sostegni (piloni) posti rispettivamente in agro di Santa Maria la Longa e in agro di Pozzuolo del Friuli: in particolare in corrispondenza dei piloni 54 e 55 e del Pilone 34, 36 sia avvenuta all'indomani della formalizzazione dell'incondizionato parere negativo espresso dal Ministero delle Attività Culturali MIBACT emesso il 17 giugno 2016 (prot. 3320).

Con riserva di ogni azione e tutela in tutte le sedi consentite si porgono distinti saluti.

Data 18/07/16

Firme

Enzo Stefania

Visentini Adriano e Enzo Stefania

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) - Divisione IV

- Inquinamento atmosferico acustico ed elettromagnetico -

Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

PEC: dgrin@pec.minambiente.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza
energetica, il nucleare - Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete

Via Molise, 2 - 00187 ROMA

PEC: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0004135/RIN del 18/03/2016

MEZZI
+
LUP
21/03/16
ll

Oggetto: Opposizione alla richiesta di ri-determinazione in merito all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio al Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul progetto dell'Elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia" ed opere connesse.

La sottoscritta Enzo Stefania residente nel Comune di _____ in Via _____
, C.F. _____ in qualità di titolare, e/o avente altro diritto
sugli immobili interessati, o eventualmente interessati dalla realizzazione dell'opera
nel Comune di Pozzuolo del Friuli al Fg. 35 mapp. 124-121-120-331 e nel Comune
di Mortegliano al Fg. 3 mapp. 15-26-16-17-18-19 si precisa quanto segue:

PREMESSA

- dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, (sez. VI, n. 3652 depositata il 23 luglio 2015), lo Studio Legale Matteo Ceruti ha inviato con data 28 luglio 2015 e 30 luglio 2015 (allegate in copia) le richieste urgenti di sospensione dei lavori ancora in atto, chiedendo a tutte le Amministrazioni in indirizzo citate, l'adozione dei provvedimenti di propria competenza per garantire l'esecutività della

stessa. Ribadisce anche che la sentenza ha annullato sia il provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni, emesso con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali DVA_DEC-2011-0000411 del 21/07/2011, sia il provvedimento di autorizzazione alla costruzione dell'opera rilasciato alla società Terna S.p.A., con decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 239/EL-146/181/2013 del 12/03/2013 dell'elettrodotto in oggetto. Ne consegue che ad oggi tutte le opere del progetto incautamente realizzate, prima della conclusione del processo e con palese intensificazione dei lavori in fase di emissione della sentenza risultano: a) prive completamente di dichiarazione di pubblica utilità, b) mancanti di titolo edilizio, c) carenti di autorizzazione paesaggistica nonché di valutazione di impatto ambientale d) le particelle illegittimamente occupate da strutture totalmente abusive e) le aree asservite rientrate nella disponibilità giuridica dei legittimi proprietari ed enti pubblici;

- in conseguenza di ciò, il Presidente della Repubblica prende atto con Decreto decisorio del del 3 novembre 2015 con annesso parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 00707/2015 *“dell'annullamento dell'atto presupposto, rappresentato dalla ineluttabile verifica di compatibilità ambientale, non può che avere travolto con effetto caducante tutti gli atti conseguenti relativi all'esecuzione della medesima opera pubblica della cui compatibilità ambientale si trattava”* quindi, il reintegro delle aree private asservite nella disponibilità giuridica dei legittimi proprietari;

- la decisione presa dopo l'udienza del 21 aprile 2015 è stata resa pubblica il 23 luglio 2015. Nonostante la decisione avversa, in **assenza di autorizzazione** di sorta che giustifica gli interventi eseguiti, dal 24 luglio fino a tutto novembre 2015 i lavori realizzativi continuano senza sosta, sulla base di quanto riportato nelle Relazioni tecniche che sono parte integrante del progetto approvato dal decreto MISE;

- la Terna, solo 20 giorni dalla sentenza, in data 13/08/2015 invia la comunicazione prot. TRISPA/P20150009558 che accompagna l'allegato documento del 05/08/15 (**PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE E DEI CANTIERI**), alle competenti Prefetture, agli organi Ispettivi, nonché al MISE, al quale spetta il potere decisionale sulla sorte dell'opera, dichiarando che fino ad ora si è provveduto alle

sole attività necessarie per la "messa in sicurezza", che guarda caso sono funzionali alla messa in esercizio dell'opera.

OPPOSIZIONE

a) le proprietà elencate sopra sono dal gennaio 2009 cioè da oltre 7 anni sottoposte all'imposizione del "*Vincolo preordinato all'espropriazione dei terreni interessati della stazione elettrica ed all'imposizione in via coattiva delle servitù di elettrodotto sui fondi attraversati dalla linea elettrica*". L'imposizione del progetto ha impedito alle aziende interessate dalla linea di realizzare gli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo Rurale pregresso (PSR 2007-13) ed ora compromette anche gli investimenti (Misure a investimento) dell'attuale Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2014-20). Senza trascurare che la superficie sottratta alla regione, cioè vincolata dalla servitù dall'opera risulta superiore a 4.000.000 metri quadrati e molte delle particelle intercettate sono tagliate trasversalmente suddividendole di fatto in tre parti. Questo provoca il deprezzamento dell'intera proprietà coinvolta ma anche di quelle contermini, limitando il diritto all'utilizzo dell'area in totale autonomia condizionando soprattutto l'esercizio di colture di pregio (frutteto, vigneto, pioppeto orticoltura in genere ecc.) ponendo limiti al profitto. Si tratta di un territorio non di basso valore come lo considera Terna, ma di un territorio riconosciuto per la Doc prosecco e Doc Venezia pinot grigio e ribolla gialla ed in generale per tutte le colture a produzione biologica sostenute da anni con i finanziamenti europei. A conferma di quanto sopra si allega relazione tecnico economica e foto.

b) molte delle attività sono legate al territorio e questo rappresenta un valore aggiunto da salvaguardare e valorizzare. Il riavvio del procedimento per la ri-determinazione di un progetto che altro non è che il progetto esecutivo già annullato dal Consiglio di Stato, accogliendo il parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (prot. 10889 del 24/11/2010), dimostra la volontà di favorire un monopolista dell'energia a discapito della collettività. La sentenza cita: il "*Deturpamento della scenografia di tratti di corridoi fluviali di elevato valore paesaggistico (...) irruzione nel campo visivo di sostegni e di cavi, che costituiscono elementi anomali, per consistenza ed altezza, rispetto alla matrice agricola e naturalistica del paesaggio (...) rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico*".


FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3








4

TRALICCI NELL'ISONZO




FS1 ANTE OPERAM



FS1 POST OPERA

STATO DI FATTO AL 10 MARZO 2016

(foto)



5

Stabilisce con le conclusioni anche, l'accoglimento degli appelli nei limiti indicati e i motivi dei ricorsi proposti in primo grado dagli odierni appellanti.

c) del progetto fa parte integrante la documentazione fotografica con l'ubicazione dei punti visuali che servono a documentare le caratteristiche paesaggistiche, realizzati nei luoghi e lungo i percorsi maggiormente frequentati delle zone interessate dal tracciato. Tutto il materiale fotografico utilizzato per la stesura della **Relazione Paesaggistica-Appendice 01** (datata 15/09/15 Rev. 01 codifica PSRARI08014), risale all'anno 2008, eseguite con angolature radenti il piano di campagna, e del tutto insufficienti a far risaltare l'impatto provocato dell'imponente struttura e mai messe a confronto dove si accosta ai borghi rurali (borgo di Clauiano), oppure comparata con i vari campanili delle zone attraversate. Una rappresentazione fotografica di un paesaggio rurale risalente a ben 7 anni fa e riproposta oggi, non può essere considerata attendibile perché nel tempo i luoghi subiscono molteplici trasformazioni. Se poi analizziamo il documento di progetto **Relazione Paesaggistica-Appendice 02** (datata 15/09/15 Rev. 01 codifica PSRARI08014) nella quale sono eseguite simulazioni fotografiche e di inserimento del nuovo elettrodotto che non coincidono con la realtà attuale del territorio. La foto più eclatante delle simulazioni, si trova a pag 4 (**FS1 Ante Operam**) della relazione stessa e risale al 2008. Scattata nel greto del fiume Isonzo, mostra la presenza di una massicciata costruita per contenere l'erosione della sponda destra del letto del fiume, posta a salvaguardia delle fondazioni dei sostegni dell'elettrodotto 380 kV Planais-Redipuglia e 132 kV Ca' Poia-Redipuglia, costruiti all'interno dell'alveo, esterni dal flusso dell'acqua e ben mascherati dalla vegetazione circostante. La realtà odierna risulta completamente diversa rispetto al lontano 2008 come dimostra la foto n. 5.. scattata il 10/03/16. A conferma della vistosa erosione verificatasi con la piena del 2009 e del novembre 2012 basta visualizzare le immagini satellitari di Google Maps del 2015. Si noterà che le fondazioni dei sostegni si trovano ora al centro del fiume, circondate da manufatti, rinforzate dagli stessi massi utilizzati anni fa per difendere la sponda destra. Quindi la foto subito sotto (**FS1 Post Opera**) non corrisponde alla realtà perché sostegni delle linee attuali poi sostituiti dai nuovi sostegni dell'elettrodotto a 380 kV Planais-Redipuglia e del nuovo 380 kV Redipuglia-Udine ovest affiancati ancora da realizzare, verranno collocati nell'alveo vivo, ovvero in pieno flusso (traslati di qualche metro verso la sponda destra) che in quel punto a valle dell'autostrada risulta,

FOTO 4

FOTO 4

nei momenti di piena, molto vorticoso. La non veridicità delle condizioni morfologiche dei luoghi può condizionare il rilascio di autorizzazioni da parte degli enti preposti alla valutazione dei progetti.

d) la documentazione di progetto presentata anni fa faceva intuire il rilevante l'impatto che la realizzazione dell'infrastruttura nella tipologia aerea imposta avrebbe provocato sul territorio della pianura friulana. Ora dopo l'annullamento delle autorizzazioni con la sentenza del Consiglio di Stato, viene sottoposto a valutazione un progetto che ricalca il precedente. Nei documenti depositati si cita lo *Studio di confronto delle alternative di tracciato* datato luglio 2010 (SRIARI10022) prodotto dopo la discussione tenutasi in sede di Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.

C'è un documento fondamentale depositato agli atti del giudizio (sia pure successivo alla procedura di VIA): si tratta della relazione tecnica redatta, per incarico (non dei Comuni ricorrenti, bensì) di ARPA-Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, dal Prof. F. Iliceto dell'"Università La Sapienza di Roma" -del maggio 2012- dal titolo "La verifica del Progetto Elettrodotto a 380kV Redipuglia – Udine Ovest" laddove evidenzia non solo la praticabilità ma l'evidente preferibilità di un tracciato di elettrodotto alternativo rispetto a quello aereo proposto da Terna che consentirebbe di *"ridurre a circa la metà lo sviluppo chilometrico delle nuove servitù di elettrodotto da acquisire, pur realizzando la deviazione di 7,3 Km della linea all'esterno dell'abitato Villese"* nonché di *"ubicare la nuova stazione a 380/220kV nella zona industriale adiacente all'acciaieria Bertoli-Danieli e quindi di eliminare l'esposizione dell'acciaieria alle interruzioni del servizio senza dovere a tal fine costruire una nuova linea a 220 kV lunga 6 Km, non compresa nel progetto della TERNA"* (vds. supra la risposta al quesito n. 4 postogli da ARPA).

Tale documento tecnico dunque esplicita l'esistenza di una soluzione alternativa di tracciato di ben minore impatto territoriale di quella progettata ed autorizzata, comportando una riduzione della metà dello sviluppo chilometrico della linea elettrica medesima, pur mantenendo gli obiettivi della stessa: la relazione Iliceto, quindi, provenendo da una fonte senza dubbio autorevole e certamente "non sospetta" di parzialità, costituisce la migliore conferma (sia

pure *ex post*) del vizio di gravissima carenza della VIA in ordine alla valutazione delle possibili soluzioni alternative di tracciato rispetto al progetto approvato.

Senza dubbio una valida alternativa che al momento della redazione (maggio 2012) non rientrava nella procedura di VIA ma che dimostra la praticabilità di soluzioni alternative di tracciato per quest'opera che non sono state prese in considerazione dal riavvio del procedimento in oggetto;

e) come già anticipato in premessa i lavori di realizzazione dell'opera sono proseguiti ininterrottamente anche dopo il 23 luglio 2015 fino tutto novembre 2015 sotto forma di operazioni per la "messa in sicurezza". Il documento *Prescrizioni per la messa in sicurezza delle opere e dei cantieri* inviato al MISE (responsabile della sorte dell'opera) et altri, da Terna SpA prot. TRISPA/P20150009558 del 13/08/2015, ad oggi non risulta essere mai stato autorizzato con atto amministrativo da parte di Autorità che ne hanno valutato la richiesta e poi eventualmente ne approvano l'esecuzione della "messa in sicurezza" così come proposta.

Quindi, le pubbliche Autorità preposte ad adottare i provvedimenti di competenza hanno omesso la verifica delle situazioni di pericolo paventate dalla società Terna; consentito la chiusura degli scavi dei cantieri aperti lungo tutto il tracciato con l'impiego di terre provenienti da altri siti; il tutto in assenza di atto autorizzatorio che consentisse la "messa in sicurezza" così come proposta. Da qui l'evidente contrarietà in qualità di proprietario delle aree interessate dalle opere a consentire l'accesso di mezzi e personale per l'esecuzione dei lavori mai autorizzati, ponendo in essere comportamenti che agevolano la commissione di eventuali illeciti. Mentre i lavori per la messa in esercizio dell'opera proseguivano liberamente, malgrado tutte le segnalazioni depositate con allegate foto presso gli organi di polizia .

f) dal punto di vista della salute si fa presente che su coltivazioni intensive (vigneto frutteto orticole ecc) dove è prevalente il lavoro manuale, le 4 ore di esposizione a un campo elettrico ed elettromagnetico in prossimità della linea, stabilite dalla legge DPCM 8 luglio 2003 sono ampiamente superate. Mentre la scienza indipendente continua ad invocare una prudenza giustificata da una sempre maggior mole di risultati sperimentali, qui si continua ad assecondare un concetto di obiettivo di qualità che pur ispirandosi al DPCM dell'8/7/2003 ammette un valore (3 micro Tesla)

di gran lunga superiore ai limiti imposti in altri paesi della CE e da più parti sollecitati. Valori, oltretutto, calcolati con il presupposto di una tensione nominale (380 kV) e non di quella massima attesa (420 kV). Detta stima dovrebbe essere effettuata, secondo il principio di precauzione, sul massimo potenziale di utilizzo della linea, non sulla "corrente media" o su quella nominale. Con tale sottostima, non si tiene conto che in lunghi periodi dell'anno, per giunta incogniti, la popolazione nelle quattro ore di stazionamento che le sono concesse si vedrebbe sottoposta a valori di campo magnetico ben maggiori di quello nominale. C'è poi da considerare che i campi elettromagnetici determinano una ulteriore svalutazione dell'immobile ben oltre i limiti in merito alla fascia di terreno dichiarata asservita dal decreto di asservimento che consta di una larghezza di 50 mt. (25 mt. per ogni lato dell'asse linea) contro gli incogniti mt. delle "fasce di rispetto" (DM 29/05/2008) prescritti nel parere della Commissione VIA che fa parte integrante del successivo Decreto di Compatibilità Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quindi dal successivo Decreto del Ministero dello sviluppo Economico;

g) il progetto è stato reso pubblico tramite Avviso sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Messaggero Veneto" in data 15/02/2016 in assenza della contestuale divulgazione della documentazione progettuale ed ambientale sul sito web MATTM come previsto dell'art. 24 co. 1 del D.lgs. 152/2006 e prontamente segnalato. Visionando la documentazione si rileva che nel documento Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale Rev.01 del 15/09/15 (codifica PSRARI08022), a pag 25 nel paragrafo 1.2.4 Alternative di tracciato individuate viene riportato quanto segue: Nella "Relazione Illustrativa del progetto in realizzazione e di introduzione al SIA" (Doc. RECR10001CSA01062) sono riassunte le varianti di tracciato ed alternative proposte ed analizzate durante il precedente iter, alcune delle quali sono state recepite nel progetto definitivo autorizzato ed in fase di realizzazione, sottoposto a valutazione in questo SIA Rev01. Si rimanda a tale documentazione per il riassunto di tali varianti ed alternative considerate ed ai benefici ambientali che il recepimento delle stesse, su spinta della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, del MiBACT della Regione, dell' AdB o di altri enti, ha determinato rispetto al progetto iniziale (cfr. in particolare prescrizioni nn. A1, A2, A3, A4, A5, A11, A17, A19, B1). Considerato che detta relazione viene richiamata su altri documenti, non essendo stata pubblicata, risulta impossibile appurare se

di gran lunga superiore ai limiti imposti in altri paesi della CE e da più parti sollecitati. Valori, oltretutto, calcolati con il presupposto di una tensione nominale (380 kV) e non di quella massima attesa (420 kV). Detta stima dovrebbe essere effettuata, secondo il principio di precauzione, sul massimo potenziale di utilizzo della linea, non sulla "corrente media" o su quella nominale. Con tale sottostima, non si tiene conto che in lunghi periodi dell'anno, per giunta incogniti, la popolazione nelle quattro ore di stazionamento che le sono concesse si vedrebbe sottoposta a valori di campo magnetico ben maggiori di quello nominale. C'è poi da considerare che i campi elettromagnetici determinano una ulteriore svalutazione dell'immobile ben oltre i limiti in merito alla fascia di terreno dichiarata asservita dal decreto di asservimento che consta di una larghezza di 50 mt. (25 mt. per ogni lato dell'asse linea) contro gli incogniti mt. delle "fasce di rispetto" (DM 29/05/2008) prescritti nel parere della Commissione VIA che fa parte integrante del successivo Decreto di Compatibilità Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quindi dal successivo Decreto del Ministero dello sviluppo Economico;

g) il progetto è stato reso pubblico tramite Avviso sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Messaggero Veneto" in data 15/02/2016 in assenza della contestuale divulgazione della documentazione progettuale ed ambientale sul sito web MATTM come previsto dell'art. 24 co. 1 del D.lgs. 152/2006 e prontamente segnalato. Visionando la documentazione si rileva che nel documento Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale Rev.01 del 15/09/15 (codifica PSRARI08022), a pag 25 nel paragrafo 1.2.4 Alternative di tracciato individuate viene riportato quanto segue: Nella "Relazione Illustrativa del progetto in realizzazione e di introduzione al SIA" (Doc. RECR10001CSA01062) sono riassunte le varianti di tracciato ed alternative proposte ed analizzate durante il precedente iter, alcune delle quali sono state recepite nel progetto definitivo autorizzato ed in fase di realizzazione, sottoposto a valutazione in questo SIA Rev01. Si rimanda a tale documentazione per il riassunto di tali varianti ed alternative considerate ed ai benefici ambientali che il recepimento delle stesse, su spinta della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, del MiBACT della Regione, dell' AdB o di altri enti, ha determinato rispetto al progetto iniziale (cfr. in particolare prescrizioni nn. A1, A2, A3, A4, A5, A11, A17, A19, B1). Considerato che detta relazione viene richiamata su altri documenti, non essendo stata pubblicata, risulta impossibile appurare se

effettivamente le varianti assunte hanno portato dei benefici visto le altezze dei sostegni utilizzate nei tratti del torrente Torre e fiume Isonzo.

h) nei fatti il progetto attuale sottoposto a ri-determinazione non è altro che il progetto annullato con sentenza del Consiglio di Stato n° 3652 depositata il 23 luglio 2015, sostanzialmente simile al precedente e impone l'accettazione dell'unica soluzione presentata, in altre parole quella aerea.

i) dopo l'entrata in vigore dell'art.1 protocollo aggiuntivo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) il diritto alla tutela dei propri beni non ha più soltanto un contenuto patrimoniale, ma appartiene invece alla categoria dei "diritti umani inviolabili". Il danno illegittimo all'azienda (non solo agricola ma anche commerciale industriale) deve essere risarcito anche se la legge italiana non lo prevede.

Con riserva di ogni azione e tutela in tutte le sedi consentite, si porgono distinti saluti.

Pozzuolo del Friuli, 14 marzo 2016

Firma

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

**Provincia di Udine
Comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano**

Elettrodotto di 380 KV – Redipuglia – Udine Ovest

**OSSERVAZIONI E DETERMINAZIONI ECONOMICHE
a corredo dell'opposizione presentata dal committente
riguardo i danni conseguenti alla realizzazione delle opere**

Committente:

Az. Agr. Visentini Adriano e Enzo Stefania

**Via dei Castelli, 32
33050 – Pozzuolo del Friuli (UD)**

Il Tecnico:

**per. agr. Giovanni Cattaruzzi
Via Gemona, 15
33100 - Udine**

Udine, 07/03/2016

1) Premessa

La presente relazione tecnica è volta a descrivere le componenti di danno arrecato alle attività economiche dell'Azienda Agricola Visentini Adriano e Enzo Stefania S.S. conseguente alla realizzazione della linea di elettrodotto di 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia" e dell'imposizione della servitù correlata. L'elaborato viene redatto al fine di fornire ogni informazione utile per comprendere la tipologia e l'entità economica del danno conseguente alla realizzazione delle opere il cui iter autorizzativo, seppure ex post, è stato riattivato da TERNA Spa come dedotto dall'avviso pubblicato sul Messaggero Veneto del 15/02/2016.

Tenuto conto che l'Azienda Agricola Visentini Adriano e Enzo Stefania S.S. coltiva i terreni oggetto di interesse, che sono di proprietà dei singoli soci, in forza di un giusto contratto di affitto registrato, di durata pluriennale è portatrice di diritti reali di godimento sui beni e pertanto può concorrere al risarcimento dei danni (perdita di chance) conseguenti all'abbandono del progetto di sviluppo aziendale in seguito descritto.

2) Contesto ambientale e paesaggistico

Le superfici agricole oggetto di asservimento sono interessate dal passaggio della tratta di elettrodotto fra i sostegni 26 e 28, come evidenziato negli elaborati progettuali redatti da TERNA Spa. Il contesto paesaggistico nel quale insistono i terreni dei Sig.ri Visentini/Enzo rappresenta un ambiente ancora sostanzialmente originale con rari elementi di disturbo quali strade ed elettrodotti esistenti. Pertanto, quest'area corrisponde certamente ad una porzione di territorio altamente significativa in quanto rappresentativa della skyline del Friuli agricolo più antico e tradizionale dove i campi di mais, i prati stabili e le altre colture da sempre convivono non certo con foreste di alto fusto, ma con i caratteristici filari di gelsi, di viti maritate, di acacie ed interagiscono dal punto di vista ecologico col vicino Torrente Cormor. Un paesaggio di pregio la cui visuale permette di raggiungere l'arco Prealpino e Alpino con scorci che l'andamento della stagionalità rende unici.

Le quinte alberate esistenti inoltre non saranno sufficienti a mitigare la visuale dei tralicci di altezza estremamente elevata (>50m).

3) Caratteristiche aziendali

Trattasi di azienda agricola specializzata, a conduzione familiare, di grandi dimensioni organizzata con fattori produttivi sufficienti ed adeguati per lo svolgimento dell'attività prevalente volta alla coltivazione di colture a seminativo (mais cereali autunno vernini e semi oleosi), piccole superfici di foraggiere e di colture orticole per una superficie complessiva di circa 95 ettari. La manodopera attiva in azienda viene apportata dai due soci principali (Adriano Visentini e Enzo Stefania) e del giovane figlio da poco insediato. Padre e figlio sono periti agrari e grazie al proprio referenziato apporto tecnico hanno avviato nel recente passato un progetto di sviluppo aziendale come descritto nel paragrafo seguente.

4) Progetto di sviluppo aziendale

Gli obiettivi di sviluppo economico aziendale sono stati concretizzati tramite la predisposizione di un progetto finalizzato all'ulteriore specializzazione produttiva nel settore orticolo e l'apertura di un punto vendita diretta dei prodotti freschi ed in prospettiva anche trasformati.

In questo senso, l'azienda agricola Visentini Adriano ed Enzo Stefania aveva richiesto un permesso di costruire per la realizzazione di uno spaccio aziendale da realizzare sul Foglio 35, Particella 121 e aveva posto le basi per l'ulteriore realizzazione di un evoluto impianto di irrigazione dei terreni con sistema a pivot, cioè tramite un'ala irrigante semovente che ruota su un perno costituito da un pozzo artesiano esistente anch'esso di proprietà dell'azienda.

Il sito individuato (che costituisce il principale accorpamento fondiario aziendale per dimensioni, regolarità della superficie, facilità di lavorazione e vicinanza ad una viabilità importante come la Strada Provinciale 7 di Latisana. Essa infatti collega nella breve distanza centri densamente abitati come Pozzuolo del Friuli e Lestizza. Valutato pertanto il bacino di utenza disponibile nel raggio di alcuni chilometri, l'azienda ha valutato l'opportunità di avviare il punto vendita connesso con la produzione diretta di ortaggi freschi e trasformati su questo lotto così accorpato in condizioni ottimali.

Con la realizzazione dell'elettrodotto in questione la costruzione dello spaccio è stata compromessa definitivamente e la procedura per il rilascio del Permesso di Costruire è stata sospesa dal Comune di Pozzuolo del Friuli; inoltre il sistema di irrigazione non potrà essere

comunque realizzato poiché il traliccio n°27 verrebbe collocato nella stessa posizione del centro di rotazione del pivot.

Ulteriore e ribadita sospensione dell'iter autorizzativo del progetto di realizzazione dello spaccio aziendale è stata disposta dall'autorità comunale con nota del 30/12/2015 prot. n. 266 conseguente alla reiterata richiesta di rilascio del permesso di costruire inoltrato dall'Azienda Visentini in data 14/12/2015.

5) Caratteristiche agronomiche dei terreni oggetto di asservimento

Trattasi di terreni agricoli caratterizzati da suolo di origine alluvionale costituito da un orizzonte superficiale di terreno coltivabile di medio impasto, di buona fertilità e capacità di ritenzione idrica, della profondità media di cm 50 avvicinato in profondità da un materasso ghiaioso drenante.

Il perimetro delle particelle è regolare, squadrato, che favorisce una lavorabilità semplice, limita i tempi morti e massimizza gli ulteriori miglioramenti fondiari di livellamento e accorpamento apportati nel tempo. La viabilità di accesso è ottimale e non sono presenti ostacoli che ne limitino le lavorazioni agromeccaniche.

I terreni considerati rappresentano sicuramente un compendio raro nelle campagne friulane caratterizzate generalmente da forte frazionamento fondiario, limitata superficie, con perimetri molto irregolari e spesso non irrigabili.

Le superfici interessate vengono di seguito rappresentate:

| Comune | Foglio | Particella | Proprietari |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Pozzuolo del Friuli | 35 | 120 | Visentini/Enzo |
| Pozzuolo del Friuli | 35 | 121 | Visentini/Enzo |
| Pozzuolo del Friuli | 35 | 124 | Visentini/Enzo |
| Pozzuolo del Friuli | 35 | 331 | Visentini/Enzo |
| Pozzuolo del Friuli | 35 | 116 | Visentini/Enzo |
| Pozzuolo del Friuli | 35 | 336 | Visentini/Enzo |
| Pozzuolo del Friuli | 35 | 162 | Visentini/Enzo |
| Pozzuolo del Friuli | 35 | 125 | Visentini/Enzo |

6) Componenti di danno economico

Nel caso di specie i terreni sottesi all'elettrodotto subiranno un deprezzamento certamente conseguente ad una serie di fattori fra i quali vanno considerati:

- a) presenza di aree (*fasce di rispetto*) soggette a campi elettromagnetici ed a prescrizioni riguardanti la durata della permanenza antropica (max 4 ore);
- b) riduzione della potenzialità insediativa (che in Zona Agricola E5 costituisce un'esclusiva degli imprenditori agricoli) di attività agricole ordinarie (es.: capannoni agricoli e/o serre al servizio dell'attività vivaistica, spacci aziendali, attività agrituristiche) a causa della riduzione della superficie utilizzabile dei fondi lungo il tracciato dell'elettrodotto;
- c) riduzione della potenzialità insediativa e commerciale (che in Zona Agricola E5 costituisce un'esclusiva degli imprenditori agricoli) di attività agricole connesse di pregio (es.: spacci aziendali, attività agrituristiche) causa lo stravolgimento della qualità paesaggistica della zona irrimediabilmente deturpata dalla ponderosa presenza dell'elettrodotto e della centralità nel futuro orizzonte visivo dell'intero sito (sorgerà un sostegno alto 55 metri e relative campate di conduttori elettrici);
- d) alterazione del mercato fondiario dovuta alla percezione di pericolosità dell'opera da parte degli operatori e dei cittadini comuni che ridurrà l'appetibilità commerciale della campagna locale in prossimità dell'elettrodotto. A seguito della forte attività mediatica prevalentemente non positiva nei riguardi dell'elettrodotto e delle opere connesse, il potenziale acquirente è già tutt'ora e lo sarà specialmente in seguito alla costruzione dell'impianto (valutata *ex post* l'entità dell'opera) scoraggiato nell'acquisto di terreni posti al di sotto o adiacenti la linea se non a prezzi di molto scontati;
- e) mancata realizzazione di un punto vendita diretta per produzioni orticole fresche e trasformate in area altamente favorevole per consistenza del bacino di utenza (comprendente i paesi di Pozzuolo del Friuli, Lestizza, Mortegliano e Udine), integrabilità con altre attività turistiche della zona (es.. ippovia ed avviatissimo maneggio situato a poche centinaia di metri) con mancata realizzazione del lucro economico derivante; anche in caso di realizzazione dello spaccio, si evidenziano le scarse possibilità di successo dello stesso in conseguenza della pericolosità percepita dai possibili consumatori a fronte dell'incombenza dei conduttori dell'elettrodotto e del campo magnetico da essi generato;
- f) mancato accesso alle Misure di aiuto sulla realizzazione degli investimenti descritti (in particolare alla Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole) previste dal Piano di

Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sia durante la programmazione 2007/2013 sia rispetto la nuova programmazione 2014/2020;

g) ulteriore mancata possibilità di accedere alle Misure di aiuto del nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 strutturali (Misura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole) per un danno stimato di Euro 139.000,00 per deprezzamento terreni (senza tenere conto dei terreni adiacenti, non direttamente intaccati dall'elettrodotto, ma comunque soggetti a deprezzamento) ed Euro 2.500.000 per capitalizzazione di mancati redditi derivanti dalla conduzione delle attività produttive legate all'agriturismo.

Udine, 07/03/2016

per. agr. Giovanni Cattaruzzi



